

# **Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 61**

## **Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali.**

### **Art. 4**

*(Fondo di rotazione)*

1. Per la realizzazione degli interventi regionali di cui agli articoli 2 e 3, è istituito un fondo regionale di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina con apposita convenzione con Fincalabra s.p.a., società *in house* della Regione Calabria, soggetto gestore del Fondo di rotazione di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di intervento connesse agli oneri finanziari per la concessione degli incentivi e per la garanzia dei prestiti.
3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, provvede ad emanare le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e disciplina gli aspetti applicativi per assicurare operatività agli interventi.
4. La garanzia è rilasciata dal soggetto gestore del fondo, secondo le seguenti modalità:
  - a) per un importo massimo pari all'80 per cento, con riferimento all'entità finanziaria ammessa, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 3.000,00 comprensivo degli interessi;
  - b) per l'intera somma ammessa a finanziamento se gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono attivati da giovani professioniste;
  - c) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge, per un importo pari all'80 per cento del finanziamento concesso, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 7.000,00 comprensivo degli interessi.
5. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge, comportano la concessione di garanzia riferibile ad un importo massimo di euro 7.000,00 comprensivo degli interessi, corrispondente all'80 per cento del finanziamento concesso.